



17 APR 2018

Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Al Comune di Siena
Direzione Servizi
Servizio Patrimonio e Politiche Abitative
Palazzo Ottieri della Ciaia
Casato di Sotto, 23
53100 - SIENA

Prot. n. 4560 Allegati 2

Classifica: 34.07.07/2.4



Risposta al foglio del _____

Div. _____ Sez. _____ n. _____

OGGETTO: COMUNE DI SIENA (SI) - Complesso monumentale denominato "Quartiere di Ovile" comprendente gli edifici pubblici e privati, piazze e vie, distinti al N.C.E.U. Via Pian d'Ovile: Foglio 68 partt. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279 Q (Porta d'Ovile); Via Vallerozzi: Foglio 132 partt. 28, 593, 29, 30,31, 33, 34, 650, 36, 37, 38, 629, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 506, 510, 682, 651, A (Chiesa di San Rocco), 58, 59, 60, 61, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 126, 125, 656, 124, 654, 655, 123, 127, 121; Via e Piazza dell'Abbadia: Foglio 132 Particelle 120, 653, 122, 129, 130, 131, E (oratorio dei Sacri Chiodi), D (Chiesa dell' Abbazia di San Donato), 132, 133, 134, 680, 583; Via dei Rossi: Foglio 132 partt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 137, 148, 150, 151, 152, 700, 509; Vicolo degli Orbachi: Foglio 132 partt. 627, 628, 135, 136, 137, 116, 117, 118, 115, 679, 495; Via degli Orti: Foglio 132 partt. 119, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 507; Via degli Orti - Via di Mezzo: Foglio 132 partt. 153, 154, 157, 155, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169; Via di Mezzo - Via del Comune: Foglio 132 partt. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 212; Via del Comune: Foglio 132 partt. 238, P, 239, 236, 237, 234, 235, 57, 233, 232, 231, 230, 599, 600, 229, 228, 581, 227, 226, 224, 598, B (Oratorio del SS Nome di Gesù), 223, 222, 659, 221, 658, 220, 218, 219, 216, 217, 215, 657, 214, 213 - Procedimento amministrativo per il rinnovo del provvedimento di tutela ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 42/2004 e per la tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.. **NOTIFICA**

PROVVEDIMENTO DI TUTELA INDIRETTA



Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE
beniculturali_sita@regione.toscana.it

Ai sensi e in applicazione dell'art. 47 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., si chiede a codesto Comune di Siena ai fini della notifica agli interessati, possessori e detentori degli immobili, aree e strade ricadenti all'interno del quartiere, di dare pubblicità, mediante affissione all'albo pretorio, all'allegato provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta, emesso ai sensi dell'art. 45 **in data 11.04.2018 n.**



Via dei Castellani, 3

Ufficio Firenze V.R. Casella Postale 136 - 50123 Firenze

Cent. 055 27189750 - email: sr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

61/2018, a seguito dell'avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 128 e in applicazione degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo.

Tale documentazione dovrà rimanere affissa all'albo pretorio per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta) terminato il quale codesta Amministrazione dovrà dare comunicazione di avvenuta pubblicazione a questo Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana al fine del completamento amministrativo.

Si ricorda, allo stesso Comune di Siena, nel cui territorio è ubicato l'immobile in oggetto, che ai sensi dell'art. 45 comma 2 del citato D.Lgs. deve recepire nel regolamento edilizio e negli strumenti urbanistici comunali le prescrizioni contenute nel provvedimento allegato alla presente.

Alle Regione Toscana si trasmette copia del provvedimento in oggetto ai fini dell'inserimento nel sistema informativo di cui al protocollo di intesa del 30.04.2004.

IL SEGRETARIO REGIONALE

PR

dott.ssa Giorgia Muratori

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca GRAZIATI



MT/dd



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via dei Castellani, 3

Ufficio Firenze V.R. Casella Postale 136 - 50123 Firenze

Cent. 055 27189750 - email: sr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
IL SEGRETARIO REGIONALE**

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 “*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

Vista la Legge 24 giugno 2013 n. 71 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilascio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.*”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e successive modiche e integrazioni;

Visto il DPCM 29 agosto 2014 n. 171 “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*”

Visto il DDG del 17.05.2017, con il quale il Direttore Generale Bilancio ha conferito alla Dott.ssa Giorgia Muratori l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana;

Vista la nota prot. n. 1929 del 23.01.2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo con nota prot. n. 36443 del 29.12.2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 42/2004 il procedimento di rinnovo della dichiarazione di interesse e, ai sensi dell'art. 46 del citato D.Lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio del procedimento amministrativo per la tutela indiretta degli immobili appresso descritti;

Considerato che il complesso monumentale denominato “**Gli interi quartieri di Salicotto e Ovile**” sito in Provincia di Siena, Comune di Siena, presenta interesse culturale, come dichiarato con Decreto emesso in data 13.02.1928, ai sensi della ex L. 364/1909 recante le seguenti norme di applicazione:

art. 1 Nessuna costruzione si può modificare né eseguire nella zona vincolata senza la prescritta autorizzazione della R. Soprintendenza all'arte medievale e moderna per la Toscana II.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

art. 2 Il R. Soprintendente all'arte medievale e moderna per la Toscana II è autorizzato a dare quelle disposizioni che, nell'ambito delle leggi vigenti, si dimostrino necessarie per mantenere alla antica cittadina il suo particolare carattere storico ed artistico;

Ritenuta la necessità di rinnovare il vincolo esistente, al fine della corretta individuazione del complesso monumentale sopra citato e della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della dichiarazione di interesse culturale del medesimo complesso, sulla base dell'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza, che ha svolto una approfondita disamina dello stato dei luoghi ed ha esperito le necessarie valutazioni ed osservazioni, anche sulla scorta di elementi di fatto precedentemente non conosciuti o non valutati;

Visto l'art. 128 del suddetto D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso architettonico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti del complesso monumentale denominato "**Quartiere di Ovile**" comprendente gli edifici pubblici e privati, piazze e vie distinti in N.C.E.U. Via Pian d'Ovile: **Foglio 68** partt. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279 Q (Porta d'Ovile); Via Vallerozzi: **Foglio 132** partt. 28, 593, 29, 30, 31, 33, 34, 650, 36, 37, 38, 629, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 506, 510, 682, 651, A (Chiesa di San Rocco), 58, 59, 60, 61, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 126, 125, 656, 124, 654, 655, 123, 127, 121; Via e Piazza dell'Abbadia: **Foglio 132** Particelle 120, 653, 122, 129, 130, 131, E (oratorio dei Sacri Chiodi), D (Chiesa dell'Abbadia di San Donato), 132, 133, 134, 680, 583; Via dei Rossi: **Foglio 132** partt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 137, 148, 150, 151, 152, 700, 509; Vicolo degli Orbachi: **Foglio 132** partt. 627, 628, 135, 136, 137, 116, 117, 118, 115, 679, 495; Via degli Orti: **Foglio 132** partt. 119, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 507; Via degli Orti - Via di Mezzo: **Foglio 132** partt. 153, 154, 157, 155, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169; Via di Mezzo - Via del Comune: **Foglio 132** partt. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 212; Via del Comune: **Foglio 132** partt. 238, P, 239, 236, 237, 234, 235, 57, 233, 232, 231, 230, 599, 600, 229, 228, 581, 227, 226, 224, 598, B (Oratorio del SS Nome di Gesù), 223, 222, 659, 221, 658, 220, 218, 219, 216, 217, 215, 657, 214, 213, come rappresentato nella mappa catastale perimetrata allegata.

Vista la delibera con le prescrizioni di tutela indiretta assunta dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 39 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 nella seduta del 11.04.2018, come da verbale agli atti d'ufficio;

DICHIARA

ai sensi degli art. 128 e art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., nei confronti del complesso monumentale, meglio individuato nelle premesse e nella allegata planimetria catastale, sono dettate le seguenti prescrizioni:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Indicazioni generali

Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio del quartiere di Ovile e dell'intorno territoriale ad esso adiacente non devono interferire negativamente con le visuali della viabilità storica limitando, occultando o sovrapponendosi in modo incongruo con lo skyline della città e devono altresì garantire che:

- siano mantenuti la coerenza con l'assetto morfologico urbano d'impianto storico, con i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici;
- siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine edilizia dei luoghi;
- sia assicurata la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti, strade e piazze di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo ivi

compresa la cartellonistica in contrasto con i caratteri costitutivi dell'impianto urbanistico del centro storico di Siena;

- nei parchi, nei giardini e negli orti o nelle particolari sistemazioni delle pertinenze, siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro andamento che nella finitura superficiale, i manufatti presenti, il sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva) e i percorsi di accesso;
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi ai vicoli e le relative opere di arredo (tabernacoli ed altri elementi decorativi in genere);
- le nuove aree di sosta e parcheggio, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso il centro storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

Manto di copertura

Per tutti gli edifici all'interno del vincolo monumentale il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia esistente se compatibile con la tradizione storica locale che prevede l'impiego esclusivo di tegole in laterizio ed in particolare modo: tegole piane e coppi, impiegati sia con la disposizione cosiddetta "alla toscana", composta da filari di tegole piane con sovrapposti filari concavi in coppi, sia con la disposizione esclusiva di coppi composta da filari concavi e convessi alternati.

È da escludersi pertanto in modo categorico, salvo casi particolari, l'impiego di tegole in materiale diverso dal laterizio e di tegole piane, ancorché in laterizio, del tipo marsigliese, olandese, nonché di tegole portoghesi.

Nel caso di manutenzione del manto di copertura tradizionale è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi coppi o tegole piane (embrici) esistenti con eventuale inserimento, in maniera alternata e casuale, di materiale di recupero ad integrazione di quelli non recuperabili. Nel caso di completo rifacimento del tetto, è consentito il rialzamento del manto di copertura al fine di realizzare un idoneo isolamento termico ed impermeabile che comunque preveda un incremento massimo dello spessore di cm 15 rispetto allo stato originale nel rispetto del contesto di inserimento da valutare in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Canne fumarie e torrini esalatori

Per tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo; se ciò non fosse documentabile, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive. In questo caso eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili previa dimostrazione di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

reali esigenze funzionali. Per la costruzione di nuovi comignoli è obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali.

Nel quadro dei lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura, è fatto obbligo sostituire e/o rivestire i comignoli in materiale incongruo, con forme e materiali tradizionali. Per le canne fumarie è obbligatorio l'uso del rame come materiale da costruzione. Sono da escludersi nuove canne fumarie sul fronte strada e/o sulle visuali aperte al pubblico.

I torrini esalatori devono riproporre le forme ed i materiali dei comignoli. E' di norma vietato costruire canne fumarie applicate alle parti visibili dello spazio pubblico.

Abbaini e lucernari

Per tutti gli abbaini, nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, è obbligatorio il restauro conservativo, se ciò non fosse documentabile, è consentita la ricostruzione degli abbaini conservando le forme precedenti ed impiegando le stesse tecniche costruttive. Eventuali variazioni delle dimensioni e del posizionamento sono consentibili previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e soprattutto in relazione all'inserimento nel contesto urbano.

La variazione di posizionamento o la previsione di nuovi lucernari opportunamente integrati nel manto di copertura, o l'eventuale modifica dell'apertura di abbaini esistenti, potrà essere eventualmente consentita previa dimostrazione di reali esigenze nelle misure minime previste dalla normativa in materia.

A tale riguardo, dovrà essere presentata anche una preventiva documentazione fotografica ripresa al vertice dei coni ottici più significativi.

In ogni caso gli accessi alla copertura dovranno utilizzare ove possibile le aperture esistenti, se aventi le caratteristiche previste dalla suddetta normativa. Sono da escludersi in modo categorico superfici riflettenti.

Antenne televisive e parabole

Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria l'eliminazione delle antenne televisive e la centralizzazione delle parabole. L'installazione di nuove antenne paraboliche per la ricezione del segnale televisivo è ammessa alle seguenti condizioni:

- apparecchi con diametro massimo di cm. 60;
- colorazione della gamma del cotto e comunque adeguatamente mimetizzata rispetto alle caratteristiche cromatiche della copertura;
- posizione non visibile dalla strada e dalle visuali aperte al pubblico su cui prospetta l'edificio interessato per quanto possibile in funzione all'angolo di visuale e che comunque non interferisca in modo negativo con vedute da punti di vista pubblici;

Sarà comunque ammessa una sola parabola per ogni copertura centralizzando gli allacciamenti di tutte le unità immobiliari afferenti.

Mensole di gronda e gronde

Gli aggetti di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, devono essere trattati con criteri di restauro conservativo. Se ciò non fosse possibile, possono essere ricostruite, seguendo le forme, l'aggetto e le tecniche costruttive tradizionali.

In particolare è escluso l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come: travetti di cemento precompresso in luogo dei passafuori in legno; legname perlinato in luogo del tradizionale tavolato; tavelloni forati o solettine di c.a.(anche se intonacati) in luogo del tradizionale laterizio pieno.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Inoltre le mensole e le cornici di gronda in materiale lapideo devono essere sempre restaurate. E' ammessa la sostituzione parziale, solo in casi eccezionali debitamente documentati.

Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo con materiali tradizionali e comunque con materiali analoghi a quelli originali.

Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda e le calate dei canali di gronda dovranno essere realizzati esclusivamente in rame, opportunamente dimensionati da un punto di vista idraulico. E' da escludersi assolutamente l'uso del materiale plastico e dell'acciaio. I canali ed i pluviali, dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo, escludendo lo sviluppo quadrato o rettangolare. Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione alla partitura compositiva della facciata.

Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue e inserendo nella parte terminale apposito rompigoccia.

I pluviali non devono quindi essere posizionati al centro della facciata se non per comprovate esigenze funzionali, e comunque, non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi, in presenza degli aggetti delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo, rispettando comunque l'assialità. La parte terminale del pluviale dovrà essere posizionata sotto traccia per metri 3 e raccordata alla fognatura comunale.

Intonaci

L'intervento di risanamento degli intonaci di facciata dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e consolidamento degli intonaci storici esistenti. Risanamenti ed eventuali integrazioni dovranno comunque essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare. In tali casi a seconda dell'importanza dell'edificio è prevista una preliminare indagine chimico-fisica e mineralogica petrografica dell'intonaco originale.

Qualora non fosse possibile il recupero in modo documentato degli intonaci esistenti e sempreché i medesimi non siano decorati, questi dovranno essere ripristinati con tecniche e materiali tradizionali.

Il rifacimento totale o parziale degli intonaci di tutti gli edifici storici non deve quindi assolutamente prevedere l'uso di malta cementizia e di malta a base di calce idraulica artificiale, è inoltre vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere. Nel caso in cui dopo attenta analisi, confortata da una indagine stratigrafica, si decida di procedere alla demolizione degli intonaci, è obbligatorio l'impiego di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e grassello di calce) e sabbia.

Non è consentito ridurre a faccia a vista edifici che si presentino attualmente intonacati, salvo i casi in cui l'intonaco preesistente risulti elemento innovativo rispetto alla costituzione della facciata, mentre in presenza di edifici con assenza totale di intonaco dovrà essere valutata l'opportunità, soprattutto in termini di contestualità, di un ripristino dell'intonaco; l'eventuale ripristino dovrà impiegare materiali, granulometrie e tecniche della tradizione.

E' sempre obbligatorio, nel caso di manutenzione e ripristino degli intonaci, che l'intervento sia realizzato su tutti i prospetti dell'unità edilizia, anche se di proprietà diverse, visibili dalla pubblica via, compresi altresì i fronti delle canne fumarie e dei comignoli, purché concepite per essere



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

intonacate. Laddove esistano lavorazioni plastiche, realizzate in intonaco e caratterizzate da una trama facilmente leggibile come cornici orizzontali o cornici di aperture, fasce marcapiano, finto bugnato, lesene, ecc., non potranno essere sostituite da materiale lapideo. Pertanto, nel caso di lacune, è obbligatoria la ricomposizione che dovrà interessare l'intero modulo costitutivo della trama, usando malta composta dagli stessi componenti di quella originale e servendosi di appositi modini dal profilo identico alle modanature esistenti. In assenza del bugnato al piano terra, l'intonaco deve essere steso di norma fino alla quota del piano stradale.

Nel caso in cui la partita compositiva orizzontale dell'edificio lo permetta per la presenza di fasce marcapiano, è consentito, per il solo piano terra, in presenza di umidità di risalita, l'uso di intonaci aeranti di malta idraulica naturale, mentre è vietato l'uso di intonaci, a base di cemento.

L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci dovrà avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, i ferri battuti, le antiche insegne, e quant'altro particolare costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio. E' vietato invece evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, pietra da taglio, con valore prettamente strutturale, e travi in legno o altro. L'evidenziazione o la rimessa in pristino di particolari rilevanti, anche non coevi all'architettura, è consentita solo dopo un approfondito esame delle soluzioni proposte.

Rivestimento, particolari architettonici, decorazione plastica

Nel restauro di facciata è consentito evidenziare e restaurare gli elementi decorativi e i particolari architettonici in materiale lapideo o fittile in origine a vista come: cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati ecc., e le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in nicchie o edicole.

Per tutte le parti in origine a faccia a vista della facciata è consentita leggera pulitura e consolidamento. E' altresì vietato intonacare o tinggiare i mattoni faccia a vista, le pietre naturali e le parti in conglomerato cementizio, costituenti decorazioni di facciata, salvo documentati casi di preesistenze. Di conseguenza, qualora si tratti di edifici in origine a faccia a vista, o comunque ormai storicizzati, gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati dovranno essere realizzati col metodo del cuci-scuci, usando analoghi materiali, simili agli originali, per dimensione, forma e colore, e adoperando nei giunti una malta analoga per composizione e colore a quella originale, lavorata con le stesse modanature e alla stessa stregua di quelli originali.

Per le parti lapidee a vista è consentito il consolidamento, l'eventuale tassellatura e sostituzione per parti. In casi eccezionali e comunque per particolari architettonici non di grande pregio artistico, l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce di polvere di analogo materiale lapideo. In ogni caso è basilare riproporre il cromatismo delle parti lapidee originali.

L'intervento di restauro delle facciate deve prevedere inoltre l'eliminazione di eventuale balza di rivestimento recente di materiale lapideo altro materiale non pertinente con l'impianto originale, che copre il supporto murario. Nel restauro di facciata non è consentita la apposizione di soglie, e davanzali in materiale incongruo.

Coloriture e tinteggiature

Tutti i prospetti intonacati degli edifici compresi quelli laterali ed interni e quelli emergenti dalle coperture, e le canne fumarie intonacate, vanno tinteggiati.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

La tinteggiatura negli edifici storici, dovrà essere eseguita con tecniche tradizionali (tecnica a calce). E' categoricamente vietato l'uso delle pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola, tipo sovra intonaci plastici (graffiati in genere). E' altresì vietato l'uso di intonaci colorati in pasta, ad eccezione di piccole parti eseguite ad integrazione di intonaci originali coevi all'architetture e preventivamente fissati e puliti.

Nel caso di edifici del '900, e solo in questi casi, ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedenti, potrà altresì essere utilizzata una tinteggiatura a base di silicati, purché stesa a velatura e non coprente. I colori dovranno essere terre naturali riconducibili alla gamma naturale dell'architettura locale.

Ad ogni buon conto il colore da impiegarsi, di norma, dovrà essere scelto in relazione alle tracce di coloritura reperibili sulle facciate e pertanto, salvo documentazione comprovante la tinteggiatura dell'impianto originario, si dovrà provvedere ad una accurata analisi stratigrafica delle superfici esterne della muratura, valutando al contempo l'inserimento dell'edificio nel suo contesto. In linea generale tutti i progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, canali di gronda e pluviali ecc.).

Nel caso di decorazioni pittoriche di facciate riproducenti finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi interni o esterni, cantonate in bozze, lesene ecc. che presentino lacune, ma dove sia ugualmente ricostruibile il modulo costitutivo, si dovrà, di norma, procedere ad una integrazione nelle forme, dimensioni e tecniche pittoriche che dovrà interessare l'intero modulo costitutivo dell'apparato decorativo.

Paramenti faccia vista in laterizio o pietra

Gli interventi sulle superfici di edifici in pietra o laterizio a faccia vista necessitano di una accurata conoscenza del bene in esame, l'intervento infatti deve tener conto di ogni elemento caratterizzante il manufatto come le cosiddette "formazioni superficiali" (tracce di trattamenti impartiti nel tempo, variazioni cromatiche, siano esse naturali o indotte da interventi pregressi, ecc.). Sono da tenere in considerazione anche cromie e scialbature.

Quando siano identificate finiture di particolare rilevanza storica o architettonica l'intervento di restauro dovrà essere eseguito da restauratori specializzati, previo indagini conoscitive preliminari.

Muri di recinzione e di confine

I muri di recinzione rivestono una grande importanza nella caratterizzazione del volto dell'ambiente storico costruito, e pertanto devono essere oggetto della massima salvaguardia, sia da un punto di vista formale che materico-cromatico. La conservazione va perciò estesa a tutti gli elementi che compongono la recinzione, siano essi in muratura, in materiale lapideo o in ferro. E' fatto, perciò, divieto sostituire componenti originari dei muri di recinzione, e nel caso di richiesta di autorizzazione di restauro di facciata, anche la recinzione dovrà, contestualmente, essere oggetto di restauro. In questo caso è tassativamente da escludere l'uso di materiali non della tradizione, come intonaci cementizi, cordoli di cemento armato, inferriate in lamiera zincata e verniciatura a base di resine sintetiche. Nel caso della nuova costruzione di muri di recinzione o di confine, è fatto obbligo riprendere l'uso di forme, materiali e cromie proprie della tradizione, la nuova recinzione dovrà uniformarsi sia all'aspetto figurativo e materico-cromatico dell'unità architettonica di appartenenza, sia all'intero contesto urbanistico.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Serramenti interni ed esterni

Nel caso di rifacimento dei serramenti d'oscuramento esterni, dovranno essere mantenuti invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole, se di foggia diversa. Il materiale da impiegarsi è solamente il legno verniciato con vernici non trasparenti.

E' escluso l'uso di persiane avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale, le quali vengono tollerate solo se previste fin dall'impianto dell'edificio. Non è ammesso l'uso esterno di veneziane.

E' altresì sconsigliato l'uso di infissi esterni nelle finestre del piano terra, prospicienti la pubblica via, che si aprono verso l'esterno. È consigliato l'uso di scuri interni mentre l'uso di persiane esterne e di altri serramenti è da valutare in base al contesto.

Nel quadro di un restauro di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui tramite conseguente sostituzione con infissi tradizionali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non più riutilizzabili, dovranno prendere la forma, lavorazione e materiale di quelli tradizionali.

In tutti i casi gli infissi esterni dovranno essere dipinti con colorazione esclusivamente opaca, dedotta dalle tracce originali, o in mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta dei tre colori tradizionali: verde, marrone e grigio. Comunque in tutti i casi la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata. E' inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità.

Nel caso di restauro globale di facciata dovrà essere attentamente valutata l'opportunità dell'impiego di serramenti esterni, se non già esistenti, che comunque è vietata in edifici di particolare interesse storico che non ne prevedevano all'origine l'uso.

L'infisso interno dovrà essere normalmente in materiale ligneo del tipo a telaio, a due battenti generalmente scompartiti a più luci; nel caso di installazione di vetro camera, potrà essere sostituito da altro, riproponente le stesse forme, eccetto logicamente lo spessore per l'alloggiamento del vetro camera. Potrà essere consentito in casi eccezionali l'uso di serramenti in ferro da verificarsi su progetto specifico e per situazioni particolari.

Per l'infisso interno (finestra) è obbligatorio l'uso del legno dipinto con colore bianco grigio o marrone, non è ammesso il legno verniciato con venatura a vista, di qualsiasi intonazione, salvo preesistenze documentabili, da verificarsi su progetto specifico e per situazioni particolari. In ogni caso tutte le aperture della facciata, ad eccezione del piano terra, dovranno presentare finestre omogenee, per forma e colorazione. Sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni delle luci del tipo inglese.

Porte, portoni, vetrine, insegne

Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici, gli interventi su porte, portoni e vetrine dei negozi devono presupporre una particolare attenzione. Dovrà essere pertanto obiettivo principale la medesima salvaguardia di porte e portoni di legno. Perciò in caso di porte e portoni in legno ben conservati è consentita la sola manutenzione. Nel caso invece di infisso di legno estremamente degradato dovrà essere di norma prevista la sostituzione con un infisso di tipo tradizionale. La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e della integrazione cromatica della intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori. In ogni caso, in presenza di interventi di restauro di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

facciata, dovranno essere rimossi gli infissi esterni realizzati recentemente in lega leggera e quant'altro incongruo per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.

Nelle aperture storicizzate, non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri di diverso materiale salvo casi di trasformazione complessiva comunque da valutarsi di volta in volta; nelle aperture non coeve all'architettura o comunque non storicizzate può essere autorizzata l'installazione di infissi esterni in ferro purché di colore armonizzato con la facciata per il sostegno delle vetrate di chiusura (è preferibile il ferro di tipo corten). Di norma le chiusure sono realizzate, in questo caso con soli vetri di sicurezza o antisfondamento, sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni del tipo "all'inglese" e saranno esaminate con particolare attenzione soluzioni che prevedono vetri colorati.

E' tollerata la presenza di serrande preesistenti, mentre non è ammessa l'installazione ex-novo. Pertanto nel caso di restauro globale di facciata si dovrà procedere alla rimozione delle serrande incongrue. Può essere prevista l'installazione, solo per motivate ragioni di funzionalità, di serrande di sicurezza avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia verniciata con colori analoghi agli infissi della vetrina. Sono in questo caso tassativamente escluse le serrande a fascioni continui di lamiera, così come i cancelli retraibili.

Per quanto attiene alle vetrine il concetto guida ha come obiettivo la massima salvaguardia delle tipologie tipiche di particolari periodi storici, per le quali prevista la sola manutenzione e l'eventuale sostituzione per parti con forme, dimensioni e colori analoghe a quelle originali. Le nuove vetrine, quando esista il portone ligneo, dovranno essere arretrate generalmente a filo della parete interna in modo da permettere l'apertura del portone sull'imbotte, in assenza del portone esterno, le vetrine dovranno essere arretrate dal filo esterno della facciata di almeno 13/15 cm. (se lo spessore del muro lo consente) e dovranno impiegare materiali consoni all'immagine storica; in ogni caso le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi con tutte le aperture degli edifici anche se di proprietà diverse.

Le insegne potranno essere installate esclusivamente all'interno delle aperture esistenti. Sono fatte salve le insegne storiche e/o quelle regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Grate - Ringhiere - Cancelli - Cancellate - Ferri battuti

Tutti gli elementi in ferro battuto di rifinitura della facciata costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla massima salvaguardia. E' fatto divieto assoluto rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci e gli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta standardi, arpioni, ecc., per i quali è consentita la sola manutenzione. La colorazione di tutti questi elementi in ferro, di norma dovrà essere naturale, e potrà prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione.

Cavi elettrici - Fili telefonici - Tubazioni del gas e dell'acqua

Nel caso di recupero o rifacimento completo di facciate è necessario riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica presenti nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.

Pertanto i tratti verticali dei cavi dovranno essere posti alle estremità delle unità edilizie, e, se possibile, in prossimità dei pluviali di gronda, mentre i percorsi orizzontali dovranno essere posti, in prossimità di fasce di gronda o fasce marcapiano.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

In quest'ultimo caso i cavi dovranno essere posati nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista. I cavi dovranno essere dello stesso colore della facciata e comunque dovranno essere in sintonia con la cromia della facciata, nel rispetto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.

Le tubazioni del gas di norma non possono essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via e in casi eccezionali, sulla facciata principale; in questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

Il contatore del gas di norma deve trovare alloggiamento all'interno dell'edificio e dove non fosse possibile, in facciata in un apposito vano delle dimensioni minime previste per legge. Il vano contatore dovrà essere opportunamente occultato da una chiusura, a filo di facciata. Per quanto riguarda gli sportelli dovranno essere di norma in ghisa color ferro naturale, rame o colore della facciata. Non è consentito l'uso di sportelli in plastica, se non totalmente rivestiti in rame. Sulle facciate intonacate è obbligo realizzare sportelli con telai in ferro, opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata; mentre su facciate a mattone faccia o pietra a vista saranno consentiti sportelli con telai in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con gli stessi mattoni o pietre (recuperati) dalla facciata.

Le condutture dell'acqua, di norma, non possono essere posizionate in facciata, il contatore principale deve trovare alloggiamento all'interno dell'edificio, se ciò non fosse possibile, è consentita l'installazione in facciata in un apposito vano realizzato secondo le indicazioni di cui sopra.

Impianti tecnologici privati

Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguanci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei o in laterizio. Se ciò non fosse possibile devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici.

E' altresì consigliabile l'installazione sul portone di ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera. Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, esclusa la copertura lievemente aggettante nel caso di posizionamento in facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici; alla domanda il richiedente deve allegare la documentazione tecnica del materiale che intende impiegare. E' consigliato l'uso del materiale lapideo locale, dell'ottone e del bronzo, mentre è raccomandato il restauro delle pulsantiere storiche.

Le cassette postali non possono essere installate esternamente, a rilievo sulla facciata o della cancellata della recinzione, ma devono trovare opportuna collocazione all'interno del vano ingresso. Nel caso di edifici unifamiliari o bifamiliari può essere prevista la buca delle lettere collocata nel portone di ingresso.

E' ulteriormente vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata o sui balconi.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

E' ammesso l'uso di impianti di refrigeramento che non necessitano di unità esterne ma di sole aperture di aereazione; tali fori dovranno essere coperti con griglie metalliche, se in facciate intonacate dovranno essere tinteggiate dello stesso colore, se in facciate in mattoni o in pietra dovranno essere di rame.

Il posizionamento dell'unità esterna dell'impianto di refrigeramento potrà essere valutato quando l'immagine storica lo permette, nelle finestre e nelle vetrine se solo opportunamente mimetizzato ed in ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno; può essere ammessa l'installazione delle unità esterne di refrigeramento sulle coperture solo se opportunamente mimetizzato e in posizione non visibile dal piano stradale. Sono altresì vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per i camini o caldaie, nonché fori per l'esalazione dei fumi, la cui realizzazione non derivi da obblighi di legge. E' infine vietata l'installazione di impianti fotovoltaici e/o pannelli solari sia a terra che sulle coperture.

Illuminazione privata a servizio dei negozi e/o altre attività

L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è esclusa in tutte le vie del centro storico, salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza e comunque l'installazione dovrà essere autorizzata (sono fatti salvi i lampioni storici e/o quelli regolarmente autorizzati). Sono consentiti piccoli faretti a led inseriti nell'infisso, da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice. Nel caso d'impianti tecnologici (monitor, schermi per diffusione di immagini e informazioni, ecc.) e/o illuminotecnici interni all'esercizio commerciale o direzionale posizionati sulle vetrine che potrebbero interferire con l'illuminazione dello spazio pubblico, dovranno essere presentate soluzioni progettuali da concordare.

Targhe toponomastiche - Numeri civici - Segnaletica stradale ed affissione

L'apposizione della segnaletica e dei manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto della città storica. Non è consentito che bacheche per la pubblica affissione, segnaletica stradale o toponomastica nascondano cantonate caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, nè tantomeno bassorilievi o apparati decorativi ed è categoricamente vietato il posizionamento in contrapposizione visiva di edifici di rilevante valore artistico.

L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un progetto organico per la scelta dei luoghi, delle forme, dei materiali e dei colori di tutta la segnaletica turistica.

Sul rispetto delle suddette prescrizioni il competente Soprintendente, salvo eventuali disposizioni già approvate nei progetti presentati negli anni precedenti, vigilerà anche mediante il preventivo esame dei progetti per l'approvazione dei lavori da eseguire nelle aree e sugli immobili sopra citati.

La planimetria catastale (perimetrata) e la relazione storico-artistica fanno parte integrante della presente dichiarazione che sarà notificata, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo delle aree e degli immobili che ne formano oggetto e al Comune di Siena (SI).

L'Amministrazione comunale di Siena avrà cura di recepire le prescrizioni contenute nella presente dichiarazione nel regolamento edilizio e negli strumenti urbanistici comunali.

La presente dichiarazione sarà trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo delle aree e degli immobili cui le prescrizioni ivi contenute si riferiscono.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Avverso la presente dichiarazione è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

SEGRETARIO REGIONALE

dott.ssa Giorgia Muratori

Firenze, 11 APR 2018





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Relazione allegata

Identificazione del Bene

Denominazione	“Quartiere di Ovile” comprendente gli immobili pubblici e privati, le pubbliche piazze, vie e strade e altri spazi aperti dell'intero quartiere
Regione	Toscana
Provincia	Siena
Comune	Siena

Relazione descrittiva Storico-Artistica

Ovile è un toponimo già documentato nel 1093. Esso non è nato tanto per indicare un recinto rustico ove si racchiudevano le pecore, quanto per testimoniare un luogo abitato da pastori e frequentato da greggi.

Si tratta oggi di uno dei più antichi e popoloso quartiere della città di Siena corrispondente ai territori delle contrade della Lupa e del Bruco. E' situato in un'area scoscesa ad ovest rispetto alla Piazza del Campo, compreso tra Via Pian D'ovile, Via e Piazza dell'Abbadia e Via dei Rossi (un tempo detta “Via del Borgo di Ovile”) e caratterizzato dalle ripide vie: di Vallerozzi, di Mezzo e del Comune che dal Poggio di San Donato ove risiede l'antica Abbazia Vallombrosana, scendono e confluiscono nella porta di Ovile.

Tra le vie del quartiere meritano un cenno le cosiddette ‘coste’ o ‘balze d'Ovile’ con le quali si identificano le tre strade che quasi a ventaglio salgono verso via dei Rossi. La prima delle tre coste d'Ovile è la Via degli Orti detta fino al secolo XVIII, Costa degli Asini o delle Bestie. Questi appellativi derivano dalla presenza di bestie da soma, porci, pecore e animali da cortile che erano custoditi negli orti e nelle stalle delle povere case abbarbicate su per la salita. Quanto agli orti tuttora presenti nella zona, dovevano essere un tempo assai più estesi. Dalla via degli Orti alla Via di Vallerozzi, traversando la Piazza d'Ovile, scende la Via di Mezzo o Costa di Mezzo così detta perché si trova in mezzo alle due strade degli Orti e del Comune.

La terza costa o Via del Comune è la più tipica e pittoresca strada del rione per le casette addossate le une sulle altre in linea retta e in ripida discesa fino alla d porta d'Ovile Si trova indicata con il nome di Costa del Comune già in un documento del 1336. Venne così chiamata perché le umili case a gradinata furono costruite sulla carbonaia comunale ed appoggiate alle mura del secolo XIII. I permessi di edificazione delle case furono concessi dopo il 1326 quando il governo dei Nove progettò la costruzione delle mura dietro il colle di San Francesco. Il Comune dette quindi il permesso di costruire in un'area che normalmente che normalmente doveva essere tenuta sgombra. La carbonaie erano infatti zone inedificabili per ragioni di difesa militare; erano ampi fossati nei quali venivano riposte cataste di legna a cui si appiccava il fuoco per impedire agli assediati di scalare i bastioni. Quando mura nuove si sostituirono a quelle vecchie le carbonaie (e le castellacce) nuovamente racchiuse entro la città e ormai inutili per la difesa, venivano affittate.

Il borgo fu chiuso entro le mura cittadine nel 1230. La cinta proveniva dal colle di San Francesco e scendeva lungo la carbonaia del Comune; quindi superato il piano d'Ovile risaliva la balza del poggio di Capraia, dove si apriva la porticciola delle suore di San Lorenzo. Nel punto di massimo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

restringimento della conca al termine della discesa di via Vallerozzi la porta d'Ovile detta anche d'Uvile o del Gregge nomi che testimoniano palesemente l'origine essenzialmente pastorale della primitiva popolazione del borgo, fu costruita nel 1246 e rimaneggiata nel Trecento. Ha un antemurale merlato, nella cui parete interna si trova un affresco con la Madonna col Bambino di Sano di Pietro ed è tra le meglio conservate della città

Nel quartiere di Ovile insistono importanti edifici religiosi e civili tra i quali:

La chiesa di San Donato in San Michele Arcangelo all'Abbadia nasce come monastero benedettino di regola vallombrosana, fondazione e dipendenza dell'abbazia di San Michele in Passignano, nel Chianti fiorentino. Dalle fonti documentarie di Passignano risulta che nel 1109 un certo Pietro, presbitero e poi monaco vallombrosano, chiese e ottenne da papa Pasquale II l'autorizzazione a costruire in Siena un monastero benedettino sotto la regola di Passignano. Sorse così il monastero di San Michele Arcangelo "in podio Sancti Donati", detto l'Abbadia, come ancora oggi è denominato il luogo in cui sorge.

Nel sec. XVI la presenza monastica iniziò ad affievolirsi fino a scomparire del tutto. Dal 1597 al 1666 l'Abbadia fu sede del Seminario della Congregazione dei Sacri Chiodi, fondata pochi anni prima dal Ven. Matteo Guerra, ispiratosi nel fervore della Controriforma al modello dell'Oratorio romano di San Filippo Neri. Nel 1683, a seguito dell'accorpamento del Seminario dei S. Chiodi col Seminario Arcivescovile di San Giorgio, il complesso monastico fu affidato dall'arcivescovo Leonardo Marsili ai Padri Carmelitani, i quali operarono una trasformazione radicale in stile barocco. Nel 1816 venne soppressa la prospiciente chiesa parrocchiale di San Donato, oggi inglobata negli edifici di Rocca Salimbeni dopo gli interventi urbanistici di fine '800, e il titolo passò all'Abbadia, divenendo parrocchia col nome di "San Donato in San Michele arcangelo". Nel 1988, per decreto dell'arcivescovo Mario Ismaele Castellano, la parrocchia venne soppressa e unita, con San Cristoforo e San Pietro a Ovile, alla neo-eretta parrocchia dell'Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano. La chiesa di San Michele e poi di San Donato fu la sede senese dell'Ordine Equestre di S. Stefano papa e martire, ordine dinastico della Casa granducale di Toscana, i cui stemmi (croce ottagonale rossa in campo bianco) sono visibili sui lati della facciata.

Il prospetto neo-romanico della facciata a capanna è frutto di un restauro (1940-1942) che ha cancellato la precedente facciata settecentesca. La parte bassa è in pietra, quella superiore in cotto, con un pregevole rosone marmoreo.

L'edificio, con impianto a croce latina, ha perduto le originarie forme romaniche, fatta eccezione per il tiburio ottagonale, e mostra nell'interno ad unica navata un aspetto barocco risalente al 1691.

In Via Vallerozzi si trova l'Oratorio di San Rocco della Contrada della Lupa, edificato a partire dal 1511 dalla compagnia laicale di San Rocco. Soppressa la compagnia nel 1789, l'edificio passò alla Contrada della Lupa, che ne detiene ancora la proprietà.

La facciata è semplice, in mattoni, ma decorata da un oculo, da una seicentesca statua di San Rocco, da un portale timpanato in travertino, da lesene e da un frontone che corona il complesso.

L'aula è absidata, divisa in due campate e completamente affrescata con Storie di Giobbe ad opera di pittori senesi del Seicento. L'attiguo cappellone di San Rocco, nel quale è conservata la cinquecentesca statua del santo titolare in terracotta policroma di ignoto autore, è degno di nota per il ciclo decorativo di affreschi raffiguranti Storie di san Rocco, i cui autori furono Crescenzo Gambarelli e Rutilio Manetti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

All'esterno dell'edificio è posta una colonna con la lupa romana, donata dal comune di Roma. A fianco dell'oratorio sorge la sede storico-museale della Contrada della Lupa, che utilizza la chiesa come proprio oratorio. La fontanina battesimale è opera dell'architetto Giovanni Barsacchi, con una lupa in bronzo realizzata da Emilio Montagnani nel 1962.

A metà della salita di Via del Comune si trova l'Oratorio della nobile Contrada del Bruco dedicato al "Santissimo Nome di Gesù" costruito a partire dal 1666 e terminato entro il 1670.

La chiesa, a pianta rettangolare, presenta una semplice facciata, in cui le lesene laterali in laterizio, insieme alla cornice del portale, creano un contrasto cromatico con la superficie intonacata, e sostengono il timpano aggettante, sormontato nel vertice dal trimonte a fil di ferro innalzante la croce.

L'interno ad unica navata è suddiviso in quattro campate tramite lesene d'ordine dorico, con capitelli uniti lungo le pareti da un'esile cornice, dai quali partono archi a scandire le volte. Coeve alla costruzione sono le grandi cornici in stucco delle pareti laterali impreziosite da due angeli reggi-corona con il monogramma di San Bernardino e l'emblema della Contrada. Le tele in esse inserite raffiguranti la Circoncisione di Gesù e l'Adorazione dei Magi sono del pittore senese Dionisio Montorselli.

Di qualche anno successive a queste, collocabili cronologicamente verso i primi anni del XVIII secolo, sono le tele della zona presbiteriale attribuite a Giuseppe Nicola Nasini, raffiguranti Santa Caterina da Siena e San Bernardino.

L'altare barocco ospita la bella Madonna col bambino detta della Disciplina Maggiore di Luca di Tommè, databile verso gli anni Ottanta del Trecento, racchiusa da una cornice a forma di edicola lignea a intaglio dorato. Ai lati dell'altare sono collocate due cornici a stucco, in cui sono inseriti sulla destra, sopra la porta della sacrestia, un Angelo Annunciante e sulla sinistra una Madonna annunciata.

Nella volta della cupoletta, attribuita a Giuseppe Nicola Nasini, ma per la quale le guide settecentesche del Pecci e del Faluschi fanno il nome del Goretti, sono affrescate la Gloria dello Spirito Santo con Angeli musicanti e le Quattro Virtù Cardinali nei pennacchi, di cui una, la Temperanza, è andata perduta. I recenti restauri hanno portato alla luce la presenza di più passaggi stratigrafici nella pittura e così si è deciso di lasciare visibili piccole porzioni di queste stesure più antiche.

L'unica fonte di luce dall'esterno è quella che proviene dalla finestra della facciata, soltanto nel 2010 sostituita dalla bella vetrata dell'artista senese Marcello Aitiani, ispirata al Santissimo Nome di Gesù e ai colori della Contrada.

All'interno del quartiere si segnalano i seguenti immobili dichiarati di interesse culturale:

Complesso abbaziale di San Donato con Chiesa, abitazioni (ex convento) e cinema (ex Oratorio dei Sacri Chiodi). Decreti del 07/09/2001 e del 25/06/2012

Oratorio di San Rocco della Contrada della Lupa Foglio 132, part. A e part. 52 sub.4, Decreto 29/01/1985

Due case in via Vallerozzi, vicolo del Lavatoio e via Pian d'Ovile, Foglio 132, part. 39 sub. 7, Decreto 13/01/1994

Fabbricato del secolo XV costruzione a mattoni con decorazione di terracotta, sito in Via Vallerozzi N° 55 (Siena) F. 132, part. 48 Notifica 22/12/1921



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Immobile in Via Vallerozzi, n. 99 F. 68, part. 279, Declaratoria del Soprintendente ai sensi dell'art. 4 L. 1089/1939 del 30/03/1994

Istituto Santa Caterina Scuola Elementare Savina Petrilli in Via dei Rossi, Via del Comune, Piazza San Francesco, Foglio 132, part. 238 e part. 239, Declaratoria del Soprintendente 13/08/1986

Chiesa di Santa Elisabetta o della Visitazione dell'Istituto di Santa Caterina Foglio 132, part. P Declaratoria del Soprintendente 13/08/1986

Fontanina Nobil Contrada del Bruco, Via dei Rossi e Via del Comune, Foglio 132 part. 509 e part. 700, Decreto 01/08/2013

Chiesa del SS. Nome di Gesù, Oratorio della Contrada del Bruco, Foglio 132 part. B, Decreto 26/07/1983

Elementi asportabili vincolati:

- il Monogramma marmoreo con data 1659 e bassorilievo in marmo con Annunciazione, del secolo XVII, nel fabbricato segnato al n° 20 in Via Vallerozzi (Siena) Foglio 132, part. 47, Notifica 22/12/1921
- la terracotta invetriata e dipinta con immagine, del secolo XVII nella casa sita in Via Vallerozzi N° 21 - Foglio 132, part. 37, notifica 22/12/1921
- il monogramma marmoreo con data 1630, nella facciata della casa di Via Vallerozzi N° 39 (Siena) Foglio 132, part. 43 notifica 22/12/1921
- la terracotta invetriata e dipinta con immagine e data anno 1652 nella facciata della casa sita in Via Vallerozzi n. 43 (Siena) F. 132, part. 44 notifica 22/12/1921
- Targa marmorea con Monogramma di Gesù e Cherubini, Foglio 132, part. 208 parte, Notifica 23/05/1924
- Targa marmorea col monogramma di Gesù, Foglio 132 part. 233parte, notifica del 24/05/1924
- Cornice in terracotta, del secolo XV, esistente sulla facciata del fabbricato in via del Comune n. 10, foglio 132 part.234, Notifica del 14/06/1924
- Targa marmorea col monogramma di Gesù e l'insegna del Bruco - anno 1685, Via del Comune n. 26, foglio 132 part. 227, Notifica 25/05/1924

Nell' anno 1928 al fine di esercitare un controllo sugli interventi programmati nell'ambito del risanamento dei quartieri di Salicotto e di Oville venne emanato un decreto di vincolo ai sensi dell'art. 14 della ex Legge 364/1909 modificato dall'art. 3 della L. 688/1912 con il quale si dettarono le seguenti prescrizioni:

1. Nessuna costruzione si può modificare né eseguire nella zona vincolata senza la prescritta autorizzazione della R. Soprintendenza dell'Arte medioevale e moderna per la Toscana II;
2. Il soprintendente all'arte medioevale e moderna per la Toscana II è autorizzato a dare quelle disposizioni che, nell'ambito delle leggi vigenti, si dimostrino necessarie per mantenere all'antica cittadina il suo particolare carattere storico ed artistico.

Tutto ciò premesso ritenendo necessario procedere al rinnovo revisione del suddetto provvedimento di tutela, al fine della salvaguardia dei caratteri storico artistici del tessuto edilizio - degli edifici dichiarati di interesse culturale (Complesso abbaziale di San Donato, chiesa di San Rocco, Chiesa del S. Nome di Gesù etc) insistenti nel quartiere di Oville e di evitare che ne sia messa in pericolo



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, si dettano ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 42/2004 si dettano le prescrizioni sopra citate.

Relatore il Funzionario f.to Dott.ssa Felicia Rotundo, visto il Soprintendente f.to Arch. Anna Di Bene.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

SEGRETARIO REGIONALE

dott.ssa Giorgia Muratori

Firenze,

11 APR 2018





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo


Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Planimetria Allegata

Identificazione del Bene

Denominazione **“Quartiere di Ovile”** comprendente gli immobili pubblici e privati, le pubbliche piazze, vie e strade e altri spazi aperti dell'intero quartiere
Provincia Siena
Comune Siena

FOGLIO n. 68 e 132



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Muratori

Giorgia Muratori



Firenze, 11 APR 2018



Si attesta che la presente copia
composta da n. 28 pagine è
fotocopia fedele del documento originale.
FIRENZE, 12 APR 2018

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
GENERALE
GIUSEPPE FAMELE